

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 589 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio OLIVA e Cristiano PANISI, e della società A.C. FABBRICO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO OLIVA, Presidente della società A.C. Fabbrico, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Panisi Cristiano di svolgere l'attività di allenatore in favore della Soc. A.C. Fabbrico, in assenza di tesseramento;

CRISTIANO PANISI, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dallo stesso articolo 1 bis, comma 5, dagli articoli 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF;

A.C. FABBRICO, per responsabilità diretta ed oggettiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, per le violazioni ascritte ai soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio OLIVA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell'interesse della società A.C. FABBRICO, e dal Sig. Cristiano PANISI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio OLIVA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Cristiano PANISI e di € 500 (cinquecento) di ammenda per la società A.C. FABBRICO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio